



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BELLOT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2015

Disposizioni in materia di semplificazione per il modello di pagamento
F24 e F23

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo si è resa necessaria nel nostro Paese un'opera di semplificazione fiscale e «sburocratizzazione» amministrativa che le amministrazioni pubbliche ad ogni livello di governo stanno portando avanti al fine di facilitare le obbligazioni e gli adempimenti fiscali e burocratici a cui ogni contribuente deve ottemperare.

A questo proposito è stata approvata dalle Camere la legge 11 marzo 2014, n. 23, la cosiddetta «delega fiscale», contenente una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, sui cui presupposti è stato successivamente emanato dal Governo il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, relativo alle semplificazioni fiscali e alla dichiarazione dei redditi precompilata.

In linea con la *ratio* di questi due ultimi provvedimenti si vuole quindi promuovere l'introduzione di un'ulteriore misura di semplificazione e certezza, semplice ma efficace, nell'operazione di versamento, ed eventualmente compensazione, di tutti i tributi e le imposte per cui non è obbligatorio il pagamento telematico, secondo quanto stabilito dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Recenti provvedimenti, tra cui proprio il decreto-legge n. 66 dello scorso anno, hanno già mirato alla semplificazione e alla velocizzazione dei tempi e delle modalità di pagamento di imposte e tributi cercando di evitare interminabili code presso gli sportelli degli agenti della riscossione abilitati, attivando la possibilità di pagamenti *online*, come il servizio di pagamento telematico

fornito da Poste italiane o il servizio *home banking*.

Il citato decreto-legge n. 66 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, in particolare, ha stabilito nuove disposizioni a proposito dei modelli di pagamento: a partire dal 1° ottobre 2014 i modelli F24 a saldo zero, i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero e i modelli F24 con saldo superiore a 1000 euro, a prescindere dai crediti utilizzati in compensazione, devono essere pagati esclusivamente per via telematica utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, ossia banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi a pagamento.

Le novità hanno riguardato anche i privati titolari di partita IVA, per i quali, le nuove disposizioni si aggiungono alle precedenti, contenute nell'articolo 37, commi 49 e 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che comunque restano in vigore, recanti l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento esclusivamente telematiche sia per il versamento delle imposte, dei contributi e dei premi, nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali, che per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA con importo superiore a 5.000 euro. Attualmente gli stessi soggetti, per effetto della normativa introdotta dal decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, sono inoltre tenuti ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione per la presenta-

zione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero.

Resta comunque la possibilità di pagamento con il modello cartaceo, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati, per le seguenti ipotesi: per i soggetti non titolari di partita IVA che debbano versare somme di importo totale pari o inferiore a 1.000 euro, senza utilizzo di crediti in compensazione; per gli F24 precompilati dall'ente impositore con saldo finale superiore a 1.000 euro, sempre a condizione che non siano indicati crediti in compensazione; per l'utilizzo di crediti d'imposta fruibili in compensazione, esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

Nel caso di pagamento cartaceo il contribuente deve infatti compilare in cartaceo i modelli di pagamento unificato F24 o i modelli di pagamento F23, inserendo i propri dati anagrafici e tributari e i codici dei tributi o delle tasse con relativo importo. Questi dati, al momento del versamento, devono poi essere riportati manualmente nel sistema dall'addetto allo sportello, con possibilità di errore e con conseguente allungamento dei tempi dell'operazione. Quando infatti il contribuente si reca negli uffici postali per effettuare il pagamento, il funzionario addetto deve reinserire i dati riportati sul cartaceo nella sua schermata. Simile scenario si verifica presso le altre sedi degli agenti della riscossione, comprese le sedi bancarie dove, se il contribuente è correntista, l'addetto deve comunque inserire i dati relativi agli estremi del pagamento, mentre se non è correntista della banca o se questa non è dotata di un sistema automatico di riconoscimento del contribuente, l'addetto deve procedere anche alla compilazione della parte relativa ai dati anagrafici.

L'utilizzo dei modelli in forma cartacea rimane dunque in differenti casi e comporta, quindi, differenti oneri e incertezze sia per il contribuente sia per l'addetto presso gli sportelli degli intermediari. Per il primo, soprattutto nei giorni a ridosso delle scadenze, richiede tempo di attesa, a volte insostenibile, presso gli sportelli degli intermediari, mentre il secondo si trova l'incombenza di dover riportare manualmente nel sistema i dati anagrafici e tributari contenuti nel modello F24. Il contribuente, inoltre, spesso non ha la possibilità di poter verificare immediatamente la correttezza dei dati inseriti poiché riceve la copia del modello da lui stesso compilata semplicemente timbrata, senza invece poter controllare al momento del pagamento i dati inseriti dall'addetto.

Si propone quindi l'introduzione di uno strumento che potrebbe ovviare a tali inconvenienti attraverso l'utilizzo di un codice a barre bidimensionale, il cosiddetto QR, che, riprodotto sullo stesso modello di F23 o F24, potrebbe contenere tutti i dati necessari alla corretta effettuazione e registrazione di qualsiasi pagamento di imposta o tributo per qualsiasi contribuente.

Si potrebbe infatti rendere fruibile, sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, un servizio telematico che possa permettere, al contribuente o all'impresa, di compilare il modello occorrente e di stamparlo completo della riproduzione di suddetto codice QR che contenga al suo interno ogni dato necessario al pagamento in modo da rendere certa, per il contribuente o l'impresa, la correttezza del versamento e più agevole e veloce, per il funzionario addetto, il tempo occorrente per l'operazione.

Tale misura non comporta oneri aggiuntivi per le casse dello Stato perché il costo del nuovo servizio offerto sul sito dell'Agenzia delle entrate potrà essere interamente coperto dalle risorse finanziarie già a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, trattandosi di inserire sul sito ufficiale di questa un semplice programma in grado di

generare un codice QR contenente ogni informazione e facilmente leggibile dagli strumenti già in uso dagli sportelli degli agenti di riscossione abilitati. Quest'ultimi, quindi, non dovranno sostenere nessun costo aggiuntivo, ma anzi, usufruiranno esclusivamente dei benefici di questo nuovo sistema in termini di tempo e di responsabilità nell'espletamento dell'operazione.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 esplicita le finalità del provvedimento proposto come sopra argomentato.

L'articolo 2 dispone che il codice bidimensionale QR possa essere riprodotto su ogni tipologia di F24 che ricomprende il modello F24 ordinario, il modello F24 accise, per il pagamento delle imposte su fabbricazione e vendita di prodotti, il modello F24 EP, per i pagamenti verso gli enti pubblici, il modello F24 elementi identificativi, per il pagamento di automobili da immatricolare che arrivano da altri Stati membri dell'Unione europea, il modello F24 semplificato, solitamente usato per imposte erariali, regionali e di enti locali, a cui si è da poco aggiunto il modello F24 ELIDE che dal 1° gennaio 2015 ha sostituito del tutto il modello F23 per il pagamento delle tasse relative alle locazioni. La stessa previsione si vuole introdurre per il modello F23 che si differenzia dal modello F24 perché non prevede il meccanismo della compensazione, ma che è ugualmente utilizzato per il pagamento di numerose imposte, tasse e sanzioni: imposte e tributi relative a registrazione di atti, pubblici o privati; registrazione di atti giudiziari; tributi autoliquidati collegati alla successione; somme accertate conservatorie; depositi per rilascio certificati; certificazione/formalità/ispezione ipotecaria; pagamenti relativi ad attività del demanio; pagamenti relativi ad attività delle dogane. Stabilendo la possibilità o meno che il modello possa essere stampato con la riproduzione del codice QR si vuole configurare

la facoltà per i contribuenti tenuto conto dei soggetti di fascia d'età più alta o versanti in condizioni di indigenza economica, che non hanno la disponibilità di accesso al servizio telematico e, di conseguenza, impossibilitati a presentare presso gli sportelli il modello completo di codice QR.

A questo fine, nel comma 2, si stabilisce che l'Agenzia delle entrate predisponga un programma telematico da mettere a disposizione dei contribuenti, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della stessa Agenzia, in modo che il contribuente possa compilare *online* il modello di pagamento e poi autogenerare il codice QR attraverso suddetto programma. Il modello di pagamento, in questo modo, conterrà tutti i dati anagrafici e tributari che il contribuente avrà inserito e gli stessi saranno riprodotti all'interno del codice QR.

L'inserimento del codice QR diviene invece obbligatorio, come stabilito nel comma 3, per tutti gli enti della pubblica amministrazione e gli intermediari professionisti che emettano modelli di pagamento unificato per le obbligazioni tributarie di tipo locale inviati in forma precompilata al contribuente.

Il comma 4 stabilisce che il codice bidimensionale QR debba contenere ogni dato anagrafico e tributario, compresi degli estremi di versamento, affinché, al momento del pagamento, la lettura del codice possa permettere l'inserimento automatico nella schermata telematica dell'addetto di ogni dato riportato nel modello, esattamente come avviene per il pagamento di un bollettino postale precompilato, normalmente utilizzato per il pagamento delle utenze.

L'articolo 3 prevede che il direttore dell'Agenzia delle entrate adotti un provvedimento per l'attuazione delle disposizioni di dettaglio, in particolare per quanto riguarda le modalità e i termini di produzione ed introduzione sul sito ufficiale della stessa Agenzia del programma telematico in grado di generare un modello di pagamento compi-

lato *online* dal contribuente contenente suddetto codice.

Le disposizioni della proposta in oggetto, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, non comportano oneri aggiuntivi per lo Stato, essendosi stimato, in via più che prudenziale, che l'Agenzia delle entrate sia già dotata

delle risorse finanziarie ed umane sufficienti a predisporre una simile innovazione senza, in alcun modo, generare effetti negativi sul gettito relativamente alla programmazione e messa in funzione di tale programma telematico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Ai fini della semplificazione fiscale per i contribuenti e le imprese, il pagamento delle imposte e dei tributi di ogni natura è effettuato tramite il modello di pagamento unificato per il versamento unitario e la compensazione, di seguito denominato «modello F24», e il modello di pagamento F23, di seguito denominato «modello F23», secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 2.

(Introduzione del codice a barre bidimensionale QR)

1. Tutti i modelli F24 e i modelli F23 possono contenere il codice a barre bidimensionale QR attraverso il quale identificare il contribuente e l'imposta o il tributo oggetto del versamento o della compensazione.

2. L'Agenzia delle entrate, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito ufficiale un apposito programma telematico in grado di generare un modello F24 e F23, che il contribuente compila *online*, contenente il codice a barre bidimensionale QR.

3. Tutti gli enti della pubblica amministrazione e gli intermediari professionisti emettono i modelli di pagamento F23 e F24 con relativo codice a barre bidimensionale QR.

4. Il codice a barre bidimensionale QR contiene ogni dato anagrafico e tributario del contribuente e il codice dell'imposta o tributo in modo da poter identificare in ma-

niera certa ed inequivocabile il codice del tributo o dell'imposta e relativa compensazione, ove occorrente.

Art. 3.

(Attuazione)

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 4.

(Invarianza della spesa)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

